

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-3562 del 28/09/2016
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. PAILA CAFE' S.R.L. con sede legale in Comune di Forlì, Via Ravennana n. 421. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento adibito a produzione di pasticceria fresca sito in Comune di Forlì, Via Colorni n. 6
Proposta	n. PDET-AMB-2016-3677 del 27/09/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno ventotto SETTEMBRE 2016 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. PAILA CAFE' S.R.L. con sede legale in Comune di Forlì, Via Ravennana n. 421. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento adibito a produzione di pasticceria fresca sito in Comune di Forlì, Via Colorni n. 6.

IL DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Visto il D.P.R. 13 Marzo 2013, n.59 *"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*;

Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*;

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 *"Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015"*;

Vista la delibera del Direttore Generale di Arpae n. 99/2015 *"Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015"*;

Atteso che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 152/06 *"Norme in materia ambientale"*;
- L. 26 ottobre 1995, n. 447;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Forlì in data 29/04/2016, assunta al Prot. Com.le 37711 del 02/05/2016 e da Arpae al PGFC/2016/6501 del 02/05/20216, da **PAILA CAFE' S.R.L.**, nella persona del Legale Rappresentante, avente sede legale in Comune di Forlì, Via Ravennana n. 421, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa allo stabilimento adibito a produzione di pasticceria fresca sito in Comune di Forlì, Via Colorni n. 6, comprensiva di:

1. Domanda di adesione all'autorizzazione di carattere generale alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 272 comma 2 e 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per la seguente attività di cui all'Allegato 1B alla D.G.R. 2236/09 e s.m.i.:
 8. *"Panificazione, pasticceria e affini con consumo di farina non superiore a 1.500 kg/g"*;
2. Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;
3. Valutazione di impatto acustico;

Atteso che in data 05/05/2016 la ditta ha trasmesso documentazione integrativa volontaria, acquisita da Arpae al PGFC/2016/6886 del 06/05/2016;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, come successivamente integrata, depositata agli atti d'Ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento del 31/05/2016 Prot. Com.le 47710, acquisita al PGFC/2016/8302 del 01/06/2016, formulata dal SUAP del Comune di Forlì ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. con contestuale richiesta di integrazioni;

Considerato che in data 28/06/2016, la ditta ha inoltrato al SUAP del Comune di Forlì la documentazione richiesta acquisita al Prot. Com.le 55791 e al PGFC/2016/9598;

Tenuto conto che relativamente alla documentazione prodotta in merito all'impatto acustico, in data 18/07/2016 con nota Prot. Com.le 62057, acquisita da Arpae al PGFC/2016/10788, ad oggetto *“PARERE ACUSTICO AUA - DITTA PAILA CAFE' SRL - VIA COLORNI, 6- RIF. PG. 00037711/16”* il Responsabile della P.O. dell'Unità Ambiente del Comune di Forlì ha comunicato quanto segue: *“Vista la domanda di AUA in oggetto e successive integrazioni contenenti la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del TCA Della Serra Daniele resa ai sensi dell'art. 4 del DPR 19/10/2011 n. 227 da cui si evince che l'attività svolta in via Colorni, 6 rispetta i valori limite differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997 e dalla classificazione acustica del territorio del Comune di Forlì in assenza di misure di contenimento acustico e/o di particolari accorgimenti per il contenimento dell'emissione sonora; si ritiene ottemperato quanto previsto all'art. 3 comma e) del DPR 13/03/2013 n. 59”*;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dai responsabili dei sottoelencati endo-procedimenti, depositate agli atti d'Ufficio:

- Adesione all'autorizzazione di carattere generale per le emissioni in atmosfera di cui all'art. 272 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura: Atto Prot. Com.le 74831 del 06/09/2016 a firma del del Dirigente del Servizio Ambiente e Protezione Civile del Comune di Forlì, ad oggetto *“AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI CONVOGLIATE NELLA FOGNATURA NERA DI VIA PASCAL CON RECAPITO ALL'IMPIANTO DI TRATTAMENTO DI ACQUE REFLUE URBANE DI FORLÌ - PROVENIENTI DALL'INSEDIAMENTO DOVE SI SVOLGE L'ATTIVITA' DI PRODUZIONE DI PASTICCERIA FRESCA. DITTA: PAILA CAFE' S.r.l. - SITO IN VIA COLORNI , 6. Foglio 119 particella 1712 sub 1”*- corredato di apposita planimetria di riferimento, acquisito da Arpae al PGFC/2016/13110;

Dato atto che le motivazioni e prescrizioni specifiche contenute nelle conclusioni istruttorie di cui sopra, in riferimento ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento, sono riportate nell'*ALLEGATO A* e nell'*ALLEGATO B e relativa Planimetria*, parti integranti e sostanziali del presente atto;

Dato atto che in particolare che il presente provvedimento sostituisce i seguenti titoli abilitativi, già rilasciati a Paila Production srl, la cui efficacia cessa a decorrere dal rilascio dello stesso:

- autorizzazione allo scarico n° 95 del 02/05/2012 emessa dal Comune di Forlì;
- domanda di adesione all'autorizzazione di carattere generale, ai sensi dell'art. 272 comma 2 del D.Lgs. 152/06, per l'attività di cui al punto:

8. *“Panificazione, pasticceria e affini con consumo di farina non superiore a 1.500 kg/g”*
dell'Allegato 1B alla D.G.R. 2236/09 e smi presentata in data 04/03/2015 al SUAP del Comune di Forlì, e successivamente ricevuta dalla Provincia di Forlì-Cesena in data 04/03/15 prot. Prov n. 22361/15, dal sig. Mazzini Patrick, legale rappresentante della PAILA PRODUCTION srl

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale, a favore di **PAILA CAFE' S.R.L.** che sarà rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae e al Comune di Forlì ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto;

Atteso che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Elmo Ricci, Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **PAILA CAFE' S.R.L.** (C.F./P.IVA 03412390407) con sede legale in Comune di Forlì, Via Ravennana n. 421, **per lo stabilimento adibito a produzione di pasticceria fresca sito in Comune di Forlì, Via Colorni n. 6.**
2. Il presente provvedimento **sostituisce** i seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - **Adesione all'autorizzazione di carattere generale alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 272 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;**
 - **Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura.**
3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A** e nell'**Allegato B e Relativa Planimetria**, parti integranti e sostanziali del presente atto.
4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP del Comune di Forlì e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.
5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae, al Comune di Forlì ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto.
7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della

normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.

8. Di dare atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
9. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Elmo Ricci, Cristian Silvestroni e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Forlì per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad HERA S.p.A. ed al Comune di Forlì per il seguito di rispettiva competenza.

Il Dirigente Responsabile
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena
(Arch. Roberto Cimatti)

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 272 commi 2 e 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

PREMESSE

Lo stabilimento era autorizzato alle emissioni in atmosfera tramite domanda di adesione all'autorizzazione di carattere generale ai sensi dell'art. 272 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., per l'attività di cui al punto 8. *“Panificazione, pasticceria e affini con consumo di farina non superiore a 1.500 kg/g”* dell'Allegato 1B alla D.G.R. 2236/09 e s.m.i., presentata al SUAP del Comune di Forlì dal sig. Mazzini Patrick, legale rappresentante della PAILA PRODUCTION srl, in data 04/03/15 e successivamente ricevuta dalla Provincia di Forlì-Cesena in data 04/03/15 prot. Prov n. 22361/15.

Con l'istanza di AUA la legale rappresentante sig.ra Rossi Ilaria chiede di ricomprendere in tale autorizzazione anche il titolo abilitativo “domanda di adesione all'autorizzazione di carattere generale” ai sensi dell'art. 272 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., per l'attività di cui al punto 8. *“Panificazione, pasticceria e affini con consumo di farina non superiore a 1.500 kg/g”* dell'Allegato 1B alla D.G.R. 2236/09 e s.m.i. Dall'esame dei contenuti riportati nella documentazione presentata dal gestore non emergono motivi per negare l'adesione all'autorizzazione di carattere generale richiesta.

PRESCRIZIONI

- A) PAILA CAFE' srl è **autorizzata**, ai sensi dell'art. 272 comma 3 del DLgs 152/06 smi, **a svolgere** negli impianti ubicati in Comune di Forlì (FC), Via Colorni n. 1, **l'attività in deroga** di cui al punto 8. *“Panificazione, pasticceria e affini con consumo di farina non superiore a 1.500 kg/g”* dell'Allegato 1B alla D.G.R. 2236/09 e s.m.i., **nel rispetto dei limiti di emissione e delle prescrizioni previsti** dall'Allegato 3a *“Prescrizioni generali per le attività in deroga di cui all'art. 272 del D.Lgs. 152/06”* e dell'Allegato 4.8 *“Panificazione, pasticceria e affini con consumo di farina non superiore a 1.500 kg/g”* (prescrizioni specifiche per tipo di attività) di cui alla D.G.R. n. 2236 del 28/12/2009 e successive modifiche ed integrazioni.
- B) Devono essere rispettate le quantità e le tipologie di materie prime ed ausiliarie impiegate nel ciclo di lavorazione, indicate nella domanda di adesione all'autorizzazione di carattere generale presentata, ed i limiti e le prescrizioni indicati nei criteri tecnici per l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera fissati dalla Regione Emilia Romagna nella D.G.R. n. 2236/09 e s.m.i.
- C) Per quanto non espressamente citato nel presente atto si deve fare riferimento a quanto stabilito dalla D.G.R. n. 2236/09 e s.m.i. e dalla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI IN FOGNATURA

PREMESSA

- Vista la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. n° 59 del 13 marzo 2013, acquisita dal Comune di Forlì al P.G. 37711 del 02.05.2016 presentata dal Sig.ra Rossi Ilaria nata a Forlì il 23.02.1973 residente a Forlì in Via del Grano, 1, in qualità di Legale Rappresentante della ditta "Paila Cafè S.r.l.", tesa ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali provenienti dall'insediamento dove si svolge l'attività di produzione di pasticceria fresca, sito in Via Colorni, 6 - Foglio 119 particella 1712 sub 1 ed individuati negli atti presentati
- Visto l'atto del Comune di Forlì n° 95 del 02.05.2012 con cui veniva autorizzato lo scarico in oggetto;
- Atteso che la Ditta dichiara nella che non vi è stata diversa destinazione d'uso, ampliamento, ristrutturazione, modifica agli impianti fognari e agli eventuali impianti di trattamento e l'attività non è stata trasferita in altro luogo; che non vi è stata modificazione della natura, entità e modalità degli scarichi e comunque non vi è mutamento del ciclo tecnologico o delle sostanze utilizzate, rispetto a quanto indicato in sede di rilascio dell'Autorizzazione di cui si chiede il rinnovo.
- Visto il parere ARPAE Sez. Prov.le di Forlì – Cesena, acquisito dal Comune di Forlì al P.G. 52866 del 07.06.2016;
- Visto il parere HERA acquisito dal Comune di Forlì al PG 67272 del 04.08.2016;
- Ritenuto pertanto di procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico di cui in oggetto;
- Visto il D.Lgs. 152/06, recante "Norme in materia ambientale";
- Visto il D.P.R. del 13 marzo 2013 n° 59
- Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n° 1053/03;
- Visto il Regolamento di Fognatura approvato da ATO (Assemblea dei Sindaci) delibera n° 13 del 17/12/2008;
- Vista la documentazione allegata alla domanda;
- Considerato che trattasi di scarico di **acque reflue industriali** ai sensi dell'art. 74 lettera h) del D.Lgs. 152/06;
- Visto il parere del Responsabile dell'endoprocedimento;
- e salva diversa disciplina regionale a cui il titolare dell'autorizzazione è tenuto a conformarsi nei modi e nei tempi stabiliti;

PRESCRIZIONI

Lo scarico nella rete fognaria di cui in premessa è autorizzato secondo le modalità indicate negli atti presentati ed alle seguenti prescrizioni:

1. Lo scarico ha le seguenti caratteristiche e i sistemi di trattamento sono i seguenti:

Responsabile dello scarico:

Rossi Ilaria

- Indirizzo dell'insediamento da cui origina lo scarico: Via Colorni, 6
 - Destinazione dell'insediamento: produzione di pasticceria fresca
 - Classificazione dello scarico: acque reflue industriali: lavaggio locali e attrezzature, condensa celle frigorifere
 - Potenzialità dell'insediamento 2500 mc/anno
 - Sistemi di trattamento prima dello scarico Pozzetti degrassatori
 - Recettore dello scarico: fognatura pubblica—nera tipo A
1. Con frequenza triennale la Ditta dovrà provvedere all'autocontrollo dello scarico ed inviare all'Autorità Competente ed all'ARPA:

Certificato analitico di caratterizzazione delle acque reflue industriali per almeno i seguenti parametri: pH, Solidi sospesi totali, COD, BOD5, Fosforo totale, Tensioattivi totali, Grassi e oli animali e vegetali. I metodi analitici impiegati per la determinazione dei parametri sopra richiamati devono garantire prestazioni equivalenti o superiori ai metodi di cui al paragrafo "Principi del monitoraggio degli inquinanti delle emissioni in acqua" di cui al D.M. MATT. 31/01/2005 e quindi consentire la verifica del valore limite autorizzato.
 2. Sono ammessi, oltre agli scarichi di acque reflue domestiche (servizi igienici, cucine e lavanderie domestiche), unicamente gli scarichi derivanti da: condense celle frigorifere, lavaggio ambienti e attrezzature.
 3. Lo scarico deve rispettare i limiti di emissione indicati nella Tabella 1 All. C Regolamento del Servizio Idrico Integrato ad eccezione dei parametri per i quali valgono i seguenti limiti di emissione:

pH=5,0-9,5;
 COD≤1800 mg/l;
 BOD5≤800 mg/l;
 SST≤280 mg/l;
 Ptot≤25 mg/l;
 Tensioattivi totali≤15 mg/l;
 Grassi/oli animali/vegetali=80 mg/l.
 4. Le deroghe di cui al punto precedente sono concesse sulla base di un volume di scarico non superiore a: 2500 mc/anno. Ogni quattro anni, a partire dalla data di rilascio dell'atto autorizzativo, la ditta dovrà presentare una relazione sintetica di invarianza della qualità, quantità e sistemi di scarico. Hera si riserva comunque la facoltà di rivedere, motivatamente, le deroghe concesse.
 5. Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori:

sifone 'Firenze' dotato di doppia ventilazione e posizionato all'interno della proprietà in prossimità del confine, in zona costantemente accessibile;

pozzetti degrassatori (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali);

pozzetti di prelievo (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali) costantemente accessibili agli organi di vigilanza e controllo.

6. Le operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice. La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.
7. Qualora vengano collegati locali con quote di calpestio inferiori al piano stradale, la rete interna dovrà essere tutelata per il non ritorno delle acque.
8. HERA ed ARPAE possono, in qualunque momento a mezzo di incaricati, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità scaricate.
9. E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
10. A richiesta del titolare si deroga dall'obbligo di vasche di accumulo (in grado di contenere il refluo prodotto in almeno 2 giorni di lavorazione e da utilizzare in caso di malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo), senza che ciò dia diritto di rivalsa nei confronti di HERA nel caso di sospensione temporanea dello scarico.
11. Nel caso in cui vengano prelevate acque da fonti diverse da quelle del pubblico acquedotto, deve essere installato apposito misuratore di portata, per il quale dovrà essere richiesta a HERA la piombatura; annualmente entro il 31 gennaio, dovrà essere denunciato l'esatto quantitativo dell'acqua prelevata nell'anno solare precedente.
12. Ogni modifica strutturale e di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere richiesta nuova autorizzazione allo scarico secondo quanto previsto dal D.Lgs. 152/06 e D.Lgs 59/2013..
13. La Ditta deve stipulare con HERA S.p.A., nel più breve tempo possibile, apposito contratto per il servizio di fognatura e depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n. 1480 del 11/10/2010. Hera provvederà ad inviare alla ditta specifica comunicazione per la sottoscrizione del suddetto contratto che dovrà avvenire, da parte del titolare dello scarico o dal legale rappresentate della ditta, entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa.
14. Il titolare è tenuto a presentare a HERA denuncia annuale degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). Hera provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto.
15. Il responsabile dello scarico dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni agli impianti di conduzione e di trattamento dei reflui installati prima dello scarico, da eseguirsi con idonea periodicità.

16. Con adeguata periodicità dovranno essere eseguiti gli spurghi dei pozzetti degrassatori.
17. I fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un impianto autorizzato. Le procedure di smaltimento dovranno essere conformi ai dettati sui rifiuti in base al D.Lgs n° 152/06 – Parte Quarta. Il registro, i formulari, e i documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi dovranno essere conservati presso l'attività a disposizione degli organi di vigilanza
18. Il pozzetto d'ispezione terminale, idoneo al prelevamento di campioni di acque di scarico dovrà essere mantenuto costantemente accessibile, a disposizione degli organi di vigilanza in adempimento a quanto disposto dal comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs. 152/06.
19. L'esecuzione delle opere di allacciamento alla fognatura comunale e delle reti interne dovrà avvenire conformemente alle norme tecniche di cui al Regolamento per il Servizio della Fognatura Comunale;
20. Gli scarichi delle acque bianche e nere dovranno avvenire separatamente nelle rispettive condotte fognarie stradali, ove esistenti, mediante reti interne separate;
21. Lo scarico delle acque reflue del processo produttivo dovrà essere accessibile in qualsiasi momento, tramite pozzetto di ispezione, per il campionamento da parte degli Organi di controllo, nel punto subito a monte dell'immissione del corpo ricettore o della confluenza con reti fognarie diverse ed allo stesso modo, dovrà essere accessibile un pozzetto d'ispezione subito a monte dell'impianto di trattamento; i pozzetti dovranno inoltre essere installati all'interno della proprietà privata con diretto accesso dalla sede stradale;
22. E' vietata l'immissione in fognatura di corpi solidi, sostanze solide e viscosi, olii minerali e idrocarburi, sostanze gassose, infiammabili esplosive;
23. Dovrà essere comunicato alla Amministrazione Comunale ogni mutamento che intervenga alla situazione di fatto in riferimento al ciclo tecnologico e alla natura della materia prima utilizzata;
24. La presente autorizzazione è valida unicamente ai fini ed ai sensi del D.Lgs. 152/06 e pertanto è fatto salvo il rispetto di ogni altra disposizione vigente e l'obbligo di ottenimento delle prescritte autorizzazioni relative ad occupazione di suolo pubblico, ove richiesta, nonché ogni eventuale diritto di terzi.

Si demanda a HERA (sede di Forlì) il controllo del corretto allacciamento alla fognatura separata e le funzioni tecniche inerenti il prelievo dei campioni ed i relativi accertamenti analitici ai sensi del c.1 dell'art.128 del D.Lgs 152/06; a tal fine la stessa HERA avrà facoltà in qualsiasi momento di introdursi, nella proprietà privata ai sensi dell'art. 22 del Regolamento di Fognatura e degli artt. 101 e 129 del D.Lgs. 152/06.

ALLEGATO: copia dello schema di rete fognaria di cui all'autorizzazione allo scarico rilasciata dal Comune di Forlì con atto n°95 del 02.05.2012

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.